

5
X

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 3944

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli affari esteri

(DINI)

di concerto col Ministro di grazia e giustizia

(DILIBERTO)

col Ministro delle finanze

(VISCO)

col Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

(CIAMPI)

e col Ministro del commercio con l'estero

(FASSINO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 APRILE 1999

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della
Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica slovacca
sulla promozione e la protezione degli investimenti, fatto a
Bratislava il 30 luglio 1998

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Disegno di legge	»	5
Accordo	»	7

ONOREVOLI SENATORI. - L'Accordo sulla promozione e reciproca protezione degli investimenti tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica slovacca è inteso a creare un favorevole quadro giuridico per gli imprenditori italiani che intendono effettuare investimenti nella Repubblica slovacca e a favorire una maggiore cooperazione economica tra i due Paesi.

L'Accordo prevede una serie di garanzie che vanno a completare l'evoluzione legislativa che ha avuto e sta avendo luogo nella Repubblica slovacca nei confronti degli investimenti stranieri.

In particolare, gli argomenti di maggiore interesse presi in considerazione dall'Accordo riguardano:

la garanzia, per gli investimenti effettuati da investitori di ciascuno dei due Paesi sul territorio dell'altro, delle autorizzazioni necessarie a detti investimenti, di un trattamento giusto ed equo, e della possibilità di impiegare personale direttivo e manageriale di fiducia di ciascuna delle Parti, indipendentemente dalla nazionalità, in conformità alla legislazione della Parte contraente ospite (articolo 2); in ogni caso è assicurata la concessione agli stessi investitori di un trattamento non meno favorevole di quello accordato agli investitori del Paese ospitante o a quelli di Paesi terzi (articolo 3);

la garanzia per l'investitore di un immediato, adeguato ed effettivo risarcimento in caso di nazionalizzazione o esproprio (articolo 5), e di un trattamento, in caso di danni derivanti da guerre o eventi simili, non meno favorevole di quello previsto per gli investitori di Paesi terzi e simile a quello concesso ai cittadini del Paese ove l'investimento è stato effettuato (articolo 4);

la garanzia del trasferimento dei pagamenti connessi ad investimenti e redditi, come ad esempio: il capitale iniziale e quote aggiuntive di capitale, ivi compresi redditi reinvestiti utilizzati per mantenere ed accrescere l'investimento; i profitti, i dividendi, le *royalties*, i compensi, gli interessi ed altri redditi (articolo 7);

la previsione di procedure arbitrali in caso di controversie sia tra l'investitore e la Parte ospitante, sia tra le Parti contraenti (articoli 9 e 10).

L'entrata in vigore dell'Accordo in oggetto dovrebbe consentire una più stretta collaborazione industriale tra i due Paesi e dovrebbe favorire l'interscambio commerciale.

L'Accordo non modifica leggi o regolamenti vigenti; esso non richiede, oltre all'autorizzazione parlamentare alla ratifica e all'ordine di esecuzione, norme di adeguamento all'ordinamento interno.

Dall'attuazione del presente Accordo, che assicura ai nostri operatori il trattamento più favorevole previsto nell'ordinamento in vigore nella Repubblica slovacca, non possono derivare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Infatti, per quanto riguarda gli avvenimenti di eccezionale gravità ed urgenza previsti dall'Accordo, essi non sono minimamente quantificabili; pertanto, per la copertura di tali tipi di danni, si provvede con legge speciale che viene emanata in occasione del singolo evento.

D'altra parte, il meccanismo per la risoluzione delle controversie (articoli 8 e 9) prevede, in via primaria, il ricorso ai normali canali diplomatici. Alle spese, del tutto eventuali, che dovessero derivare dal ricorso al tribunale arbitrale, si provvede con i

normali stanziamenti previsti per le spese di giustizia.

Per tali considerazioni, dal presente provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e,

pertanto, non si rende necessaria la relazione tecnica di cui al comma 2 dell'articolo 11-*ter* della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica slovacca sulla promozione e la protezione degli investimenti, fatto a Bratislava il 30 luglio 1998.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 12 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

ACCORDO

TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA SLOVACCA SULLA PROMOZIONE E LA PROTEZIONE DEGLI
INVESTIMENTI

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Slovacca (qui di seguito denominati "Parti Contraenti"),

desiderando creare condizioni favorevoli ad una migliore cooperazione economica fra i due Paesi ed in special modo per quanto riguarda gli investimenti effettuati da investitori di una Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente, e

riconoscendo che la promozione e la protezione di tali investimenti, sulla base degli accordi internazionali, contribuiranno a stimolare le attività imprenditoriali che accrescono la prosperità di entrambi gli Stati,

hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1 - Definizioni

Ai fini del presente Accordo:

1. Per "investimento" si intende ogni bene investito, prima o dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, dall'investitore di una Parte Contraente nel territorio dell'altra, purché l'investimento sia stato effettuato in conformità alle leggi ed ai regolamenti di quest'ultima. Il termine "investimento" comprenderà in particolare, a titolo di esempio:

- a) beni mobili ed immobili, nonché ogni altro diritto di proprietà in rem, quali ipoteche, pegni, vincoli e diritti analoghi;
- b) titoli azionari ed obbligazionari, nonché ogni altra forma di partecipazione in imprese ed ogni altro strumento di credito;
- c) crediti finanziari o qualsiasi altra prestazione avente un valore economico connesso ad un investimento;

d) diritti di proprietà intellettuale, ivi compresi i diritti d'autore ed i diritti di proprietà industriale;

e) diritti economici derivanti per legge o per contratto ed autorizzazioni e concessioni conferite in conformità alle disposizioni vigenti sulle attività economiche, ivi compresi i diritti di prospezione, estrazione e sfruttamento delle risorse naturali;

f) qualsiasi incremento di valore dell'investimento originario.

Qualsiasi modifica della forma in cui sono investiti o reinvestiti i beni non avrà effetto sulla natura dell'investimento.

2. Per "investitore" si intende qualsiasi persona fisica o giuridica di una Parte Contraente che effettui investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente.

a) Per "persona fisica" si intende qualsiasi persona fisica che abbia la nazionalità di una Parte Contraente in conformità alle sue leggi.

b) Per "persona giuridica" si intende qualsiasi entità costituita in conformità alla legislazione di una delle due Parti Contraenti ed avente la sede principale nel territorio di una delle due Parti e riconosciuta dalla sua legislazione.

3. Per "redditi" si intendono le somme ricavate da un investimento, ed in particolare, a titolo di esempio, profitti, interessi, utili da capitale, royalties o compensi, nonché altre speranze in natura.

4. Per "territorio" si intende:

a) con riferimento alla Repubblica Italiana, il territorio e le zone marittime. Queste ultime comprendono le zone marine e sottomarine, adiacenti ai confini esterni delle acque territoriali, sulle quali essa esercita la propria sovranità ed i diritti di sovranità e di giurisdizione, in conformità al diritto internazionale.

b) con riferimento alla Repubblica Slovacca, il territorio su cui essa esercita la sua sovranità, i suoi diritti di sovranità o di giurisdizione, in conformità al diritto internazionale;

5. Le disposizioni del presente Accordo si applicheranno altresì alle attività connesse agli investimenti.

Queste attività comprenderanno in particolare, a titolo di esempio: l'organizzazione, il controllo, la gestione, il mantenimento e la cessione di società, filiali, agenzie, uffici, stabilimenti od altre strutture per la gestione degli affari; la stipula e la esecuzione di contratti; l'acquisizione, l'utilizzo, la protezione e la cessione di proprietà di qualsiasi tipo, ivi compresa la proprietà intellettuale; l'assunzione di prestiti; l'acquisto, l'emissione e la vendita di partecipazioni azionarie ed altri titoli; l'acquisto di valuta per le importazioni.

Articolo 2 - Promozione e protezione degli investimenti

1. Ciascuna Parte Contraente dovrà promuovere, creare e mantenere sul suo territorio le condizioni economiche e giuridiche per gli investimenti effettuati dagli investitori dell'altra Parte Contraente ed ammettere detti investimenti in conformità alle proprie leggi ed ai propri regolamenti.

2. In conformità alle proprie leggi ed ai propri regolamenti, ciascuna Parte Contraente dovrà concedere le autorizzazioni necessarie in relazione a detti investimenti ed all'esecuzione di accordi di concessione di licenza e di contratti di assistenza tecnica, commerciale o amministrativa.

3. Agli investimenti effettuati dagli investitori di ciascuna delle due Parti Contraenti dovrà essere comunque accordato un trattamento giusto ed equo e tali investimenti dovranno godere di piena protezione e garanzia nel territorio dell'altra Parte Contraente.

4. Le persone giuridiche costituite ai sensi delle leggi o dei regolamenti applicabili di ciascuna Parte Contraente, possedute o controllate da investitori dell'altra Parte, dovranno poter impiegare personale direttivo e manageriale di loro fiducia, indipendentemente dalla nazionalità, in conformità alla legislazione della Parte Contraente ospite.

Articolo 3 - Trattamento nazionale e clausola della nazione più favorita

1. Ciascuna Parte Contraente dovrà accordare sul suo territorio un trattamento giusto ed equo agli investimenti effettuati ed ai redditi ricavati dagli investitori dell'altra Parte Contraente. Questo trattamento dovrà essere altrettanto favorevole rispetto a quello concesso da ciascuna Parte Contraente agli investimenti effettuati ed ai redditi ricavati dai propri investitori o agli investimenti ed ai redditi ricavati dagli investitori di un Paese terzo, qualora quest'ultimo sia più favorevole.

2. Ciascuna Parte Contraente dovrà accordare sul suo territorio un trattamento giusto ed equo agli investitori dell'altra Parte Contraente per quanto riguarda la gestione, il mantenimento, l'utilizzo, il godimento o la cessione dei loro investimenti. Questo trattamento dovrà essere altrettanto favorevole rispetto a quello concesso da ciascuna Parte Contraente ai propri investitori o agli investitori di un Paese terzo, qualora quest'ultimo sia più favorevole.

3. Le disposizioni del presente Accordo non si riferiscono ai vantaggi ed ai privilegi che ciascuna delle due Parti Contraenti potrà concedere agli investitori di Paesi terzi in virtù della loro appartenenza ad unioni economiche o doganali, aree di libero scambio, accordi regionali o sub-regionali o accordi multilaterali, accordi stipulati al fine di evitare la doppia imposizione o di facilitare il commercio e la cooperazione transfrontaliera.

4. Qualora gli obblighi internazionali vigenti o che potranno entrare in vigore in futuro per una delle due Parti Contraenti, contengano norme, siano esse specifiche o generali, che autorizzino gli investimenti effettuati da investitori dell'altra Parte Contraente a godere di un trattamento più favorevole rispetto a quello previsto dal presente Accordo, dette norme, nel caso in cui siano più favorevoli, dovranno prevalere sul presente Accordo.

Articolo 4 - Risarcimento per danni o perdite

1. Qualora gli investitori di una delle due Parti Contraenti subiscano perdite o danni a causa di guerre, conflitti armati, stati di emergenza nazionale, rivolte, insurrezioni, sommosse o altri eventi di natura analoga nel territorio dell'altra Parte Contraente, quest'ultima Parte Contraente accorderà a detti investitori, per quanto riguarda la restituzione, l'indennizzo, il risarcimento o altra intesa, un trattamento non meno favorevole di quella che detta Parte Contraente accorda ai propri investitori o a quelli dei Paesi terzi.

2. Fatto salvo il comma 1 del presente Articolo, agli investitori di ciascuna delle due Parti Contraenti che a seguito di uno dei casi citati in quel comma abbia subito danni o perdite nel territorio dell'altra Parte derivanti da:

- a) requisizione della sua proprietà da parte delle sue forze o autorità,
- b) distruzione o danni alla sua proprietà da parte delle sue forze o autorità non causate in azioni di combattimento o non richieste dalla necessità della situazione, sarà accordato un giusto ed adeguato risarcimento per i danni o le perdite subite durante il periodo della requisizione o a seguito di distruzione o danni alla proprietà.

3. I risarcimenti derivanti dagli eventi di cui ai commi 1 e 2 del presente Articolo dovranno essere trasferibili in una valuta convertibile senza indebito ritardo.

Articolo 5 - Esproprio

1. Gli investimenti effettuati dagli investitori di ciascuna delle due Parti Contraenti non dovranno essere espropriati o soggetti a misure aventi un effetto analogo alla nazionalizzazione o all'esproprio (qui di seguito definito "esproprio") nel territorio dell'altra Parte Contraente, se non per fini pubblici o di interesse nazionale.

L'esproprio dovrà essere effettuato secondo la legge, su base non discriminatoria e contro sollecito, adeguato ed effettivo risarcimento.

Detto risarcimento dovrà essere equivalente al valore di mercato dell'investimento espropriato immediatamente prima del momento in cui la decisione di esproprio sia stata annunciata.

Il tasso di cambio applicabile a detto risarcimento sarà quello prevalente alla data immediatamente precedente al momento in cui la decisione di esproprio sia stata annunciata. Il risarcimento dovrà comprendere gli interessi calcolati sulla base degli standard LIBOR maturati dalla data dell'esproprio fino alla data del pagamento; dovrà essere corrisposto senza indebito ritardo ed in ogni caso entro tre mesi; dovrà essere effettivamente riscuotibile e liberamente trasferibile in valuta convertibile.

2. Le disposizioni del presente Articolo si applicheranno altresì nel caso in cui una Parte Contraente espropri i beni di una società costituita ai sensi delle leggi vigenti nel territorio e della quale gli investitori dell'altra Parte Contraente possiedono azioni. Nel caso in cui oggetto di esproprio sia una persona giuridica costituita congiuntamente dagli investitori italiani e slovacchi, la valutazione della quota dell'investitore sarà, nella valuta dell'investimento, non inferiore al valore iniziale, maggiorato degli incrementi di capitale, dividendi non distribuiti e fondi di riserva e diminuito del valore delle riduzioni e delle perdite di capitale.

3. L'investitore di una delle due Parti Contraenti che asserisca che tutti o parte dei suoi investimenti siano stati espropriati avrà diritto ad un sollecito riesame da parte delle competenti autorità giudiziarie o amministrative dell'altra Parte al fine di determinare se detto esproprio si sia verificato e, in caso affermativo, se l'esproprio ed il relativo risarcimento che ne consegue siano in conformità alle disposizioni del presente Accordo ed ai principi del diritto internazionale.

4. Il risarcimento sarà considerato effettivo qualora sia stato corrisposto nella stessa valuta convertibile o in qualsiasi altra valuta accettata dall'investitore. Il risarcimento sarà trasferibile.

5. Qualora, a seguito dell'esproprio, il bene in oggetto non sia stato utilizzato in tutto o in parte per quel fine, il proprietario o i suoi aventi causa avranno diritto a riacquistare il bene a prezzo di mercato.

Articolo 6 - Surroga

1. Nel caso in cui una Parte Contraente o una sua istituzione abbia effettuato dei pagamenti ai suoi investitori sulla base di una garanzia assicurativa contro rischi non commerciali per un investimento effettuato nel territorio dell'altra Parte Contraente, l'altra Parte Contraente dovrà riconoscere:

a) la surroga - in base alla legge o ad un negozio giuridico di quel Paese - di ogni diritto o pretesa dell'investitore nei confronti della prima Parte Contraente o ad una sua Istituzione designata; e

b) che la prima Parte Contraente o una sua Istituzione designata è autorizzata, in virtù della surroga, ad esercitare i diritti ed a vantare le pretese di quell'investitore e dovrà assumersi gli obblighi relativi all'investimento.

2. In relazione al trasferimento dei pagamenti alla Parte Contraente o a una sua istituzione designata in virtù di detta surroga, si applicheranno le disposizioni dell'articolo 7 del presente Accordo.

Articolo 7 - Trasferimenti

1. Le Parti Contraenti dovranno garantire il trasferimento dei pagamenti connessi ad investimenti e redditi. I trasferimenti saranno effettuati in valuta liberamente convertibile, senza alcuna restrizione ed indebito ritardo, dopo l'adempimento di tutti gli obblighi fiscali. Detti trasferimenti comprenderanno in particolare, a titolo di esempio:

- a) capitale iniziale e quote aggiuntive di capitale, ivi compresi i redditi reinvestiti, utilizzati per mantenere ed accrescere l'investimento;
- b) profitti, dividendi, royalties, compensi, interessi ed altri redditi;
- c) importi per il rimborso di debiti;
- d) redditi derivanti dalla totale o parziale vendita, cessione o liquidazione di un investimento;
- e) compensi ed indennità corrisposte a cittadini dell'altra Parte Contraente per attività e servizi svolti in relazione ad investimenti effettuati nel territorio dell'altra Parte Contraente;
- f) corresponsione di risarcimenti ai sensi degli articoli 4 e 5 del presente Accordo.

2. Tutti i trasferimenti di cui al comma 1 del presente Articolo saranno effettuati al tasso di cambio applicabile alla data in cui l'investitore fa richiesta del relativo trasferimento.

3. I trasferimenti di cui agli Articoli 4 e 5 ed al comma 1 del presente Articolo saranno considerati effettuati "senza indebito ritardo" ove siano stati effettuati entro il periodo normalmente necessario per il completamento delle procedure di trasferimento. Detto periodo non dovrà in ogni caso superare i tre mesi.

Articolo 8 - Composizione delle controversie tra una Parte Contraente e gli investitori dell'altra Parte Contraente

1. Le controversie che dovessero insorgere tra una Parte Contraente e gli investitori dell'altra Parte Contraente in merito agli investimenti, ivi comprese quelle relative all'importo del risarcimento, saranno risolte tramite consultazioni e negoziati.

2. Qualora queste controversie non possano essere risolte in via amichevole entro sei mesi dalla data in cui è stata ricevuta la richiesta di composizione inviata per iscritto, l'investitore potrà, a sua scelta, sottoporre la controversia:

- a) al tribunale competente della Parte Contraente; ovvero
- b) ad un Tribunale Arbitrale ad hoc, in conformità al regolamento arbitrale della Commissione delle Nazioni Unite sul Diritto Commerciale Internazionale (UNCITRAL). La Parte Contraente ospite si impegna pertanto ad accettare il ricorso a detto arbitro; o
- c) al Centro Internazionale per la Composizione delle Controversie in materia di Investimento per l'attuazione delle procedure di arbitro o conciliazione ai sensi della Convenzione di Washington del 18 marzo 1965 sulla Composizione delle Controversie in materia di investimento tra Stati e Cittadini degli altri Stati.

3. Con riferimento al comma 2 b) del presente articolo, l'arbitro sarà effettuato in conformità agli standard arbitrali della Commissione delle Nazioni Unite sul Diritto Commerciale Internazionale (UNCITRAL) ed alle seguenti disposizioni:

- a) il tribunale arbitrale sarà composto da tre arbitri; qualora essi non siano cittadini di una delle due Parti Contraenti, essi saranno cittadini di stati che hanno relazioni diplomatiche con entrambe le Parti Contraenti.

La nomina degli arbitri, ove necessario ai sensi delle Regole dell'UNCITRAL, sarà effettuata dal Presidente dell'Istituto d'Arbitro della Camera di Stoccolma, nella sua veste di autorità preposta alla nomina. L'arbitro avverrà a Stoccolma, salvo quanto diversamente disposto dalle due Parti oggetto dell'arbitro.

- b) Nel decidere il Tribunale arbitrale dovrà in ogni caso applicare anche le disposizioni contenute nel presente Accordo.

Il riconoscimento e l'attuazione del lodo arbitrale nel territorio delle Parti Contraenti sarà regolato dalle rispettive legislazioni nazionali, in conformità alle relative convenzioni internazionali di cui fanno parte.

Articolo 9 - Composizione delle controversie tra le Parti Contraenti

1. Le controversie che dovessero insorgere fra le Parti Contraenti in merito

all'interpretazione o all'applicazione del presente Accordo dovranno essere composte amichevolmente tramite consultazioni e negoziati.

2. Qualora le controversie non possano essere risolte entro sei mesi dalla data in cui una delle due Parti Contraenti ne informa per iscritto l'altra Parte, la controversia sarà, su richiesta di una delle due Parti Contraenti, sottoposta ad un Tribunale Arbitrale come sancito nel presente articolo.

3. Il tribunale arbitrale sarà costituito nel modo seguente: entro due mesi dalla data in cui è stata ricevuta la richiesta di arbitrato, ciascuna delle Parti Contraenti designerà un arbitro. I due arbitri così designati nomineranno un presidente che sarà cittadino di uno Stato terzo. Il presidente dovrà essere nominato entro tre mesi dalla data in cui sono stati nominati gli altri due arbitri.

4. Qualora non si sia proceduto alle nomine entro il termine di cui al comma 3 ciascuna delle Parti Contraenti potrà, in mancanza di altra intesa, chiedere al Presidente della Corte Internazionale di Giustizia di procedere alla nomina. Qualora il Presidente della Corte Internazionale di Giustizia sia cittadino di una delle due Parti Contraenti o, per un qualche motivo, non possa procedere alla nomina, ne verrà fatta richiesta al Vice-Presidente. Qualora quest'ultimo sia cittadino di una delle due Parti Contraenti o, per un qualche motivo, non possa procedere alla nomina, sarà il membro più anziano della Corte Internazionale di Giustizia, che non sia cittadino delle due Parti Contraenti, a procedere alla designazione.

5. Il Tribunale arbitrale deciderà a maggioranza di voti e le sue decisioni saranno vincolanti per entrambe le Parti Contraenti. Ciascuna Parte Contraente sosterrà le spese per il proprio arbitro e per i suoi rappresentanti alle udienze. Le spese per il Presidente e le rimanenti spese saranno a carico delle due Parti Contraenti in misura eguale.

Il Tribunale arbitrale potrà, tuttavia, decidere che una quota maggiore delle spese debba essere sostenuta da una delle due Parti Contraenti ed il lodo sarà vincolante per

entrambe le Parti Contraenti.

Il Tribunale arbitrale stabilirà le sue procedure.

Articolo 10 - Applicabilità di altre norme ed impegni speciali

1. Qualora una questione sia regolata sia dal presente Accordo che da altro accordo internazionale di cui entrambe le Parti sono firmatarie, o da disposizioni generali di diritto internazionale, si applicheranno le disposizioni più favorevoli alle Parti Contraenti ed ai loro investitori.

2. Qualora il trattamento accordato da una Parte Contraente agli investitori dell'altra Parte Contraente, in conformità alla sua legislazione o ai suoi regolamenti o ad altre disposizioni o specifici contratti, autorizzazioni d'investimento o accordi, sia più favorevole di quello concesso ai sensi del presente Accordo, si applicherà il trattamento più favorevole.

3. Qualora, successivamente alla data in cui è stato effettuato l'investimento, intervengano modifiche nella legislazione delle Parti Contraenti che regolano direttamente o indirettamente l'investimento, esse non si applicheranno retroattivamente e pertanto saranno protetti gli investimenti effettuati ai sensi del presente Accordo.

Articolo 11 - Applicabilità del presente Accordo

Il presente Accordo si applicherà agli investimenti effettuati nel territorio di una Parte Contraente in conformità alle leggi ed ai regolamenti degli investitori dell'altra Parte Contraente prima e dopo l'entrata in vigore del presente Accordo. Tuttavia, l'Accordo non si applicherà alle controversie in materia di investimenti insorte prima della sua entrata in vigore o alle richieste definite prima della sua entrata in vigore.


Articolo 12 - Entrata in vigore, durata e scadenza

1. Il presente Accordo entrerà in vigore quando sarà stata ricevuta l'ultima notifica con la quale le Parti Contraenti si sono notificate l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure costituzionali.
2. Il presente Accordo rimarrà in vigore per un periodo di dieci (10) anni a partire dalla data della sua entrata in vigore e resterà in vigore per ulteriori periodi di cinque (5) anni, salvo che una delle Parti Contraenti non lo denunci per iscritto entro un anno dalla scadenza.
3. In caso di investimenti effettuati prima della data di scadenza, ai sensi del comma 1 del presente Articolo, resteranno in vigore le disposizioni degli articoli 1-11 per un ulteriore periodo di cinque anni a partire dalla data di scadenza.


IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente delegati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

FATTO a Bratislava il 30.07.1998 in duplice copia, in lingua italiana, slovacca ed inglese, tutte facenti egualmente fede. In caso di divergenze di interpretazione, prevarrà il testo inglese.

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA



PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA SLOVACCA



AGREEMENT

BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC AND THE
GOVERNMENT OF THE SLOVAK REPUBLIC ON THE PROMOTION AND
PROTECTION OF INVESTMENTS

The Government of the Italian Republic and the Government of the Slovak Republic,
(hereinafter referred to as the "Contracting Parties"),

desiring to establish favourable conditions for improved economic co-operation between the
two Countries, and especially in relation to investments by investors of one Contracting
Party in the territory of the other Contracting Party,

and

acknowledging that offering encouragement and mutual protection to such investments,
based on international Agreements, will contribute to stimulating business activities, which
foster the prosperity of both States,

have agreed as follows:

Article 1 - Definitions

For the purposes of this Agreement:

1. The term "investment" shall mean any kind of assets invested, before or after the entry
into force of this Agreement, by an investor of a Contracting Party in the territory of the

other Contracting Party, provided that the investment has been made in accordance with laws and regulations of the latter Contracting Party and shall include in particular, but not exclusively:

- a) movable and immovable property as well as any other rights in rem such as mortgages, liens, pledges and similar rights;
- b) shares, stocks, debentures or any other form of participation in a company and any other instruments of credit;
- c) claims to money or any performance having an economic value connected with an investment;
- d) intellectual property rights, which include copyrights and industrial property rights;
- e) any economic right accruing by law or by contract and any licence and concession granted in accordance with the provisions in force on economic activities, including the right to prospect for, extract and exploit natural resources;
- f) any increase in value of the original investment.

Any alteration of the form in which assets are invested shall not affect their character as investment.

2. The term "investor" shall mean any natural or legal person who invests in the territory of the other Contracting Party.

- a) The term "natural person" shall mean any natural person having the nationality of either Contracting Party in accordance with its laws.
- b) The term "legal person" shall mean any entity which is incorporated or constituted in accordance with the law of one of the Contracting Parties, having its head in the territory of one of the Contracting Parties and recognised by its laws.

3. The term "returns" shall mean amounts yielded by an investment and in particular, though not exclusively, shall include profits, interests, capital gains, dividends, royalties or fees as well as any return in kind.

4. The term "territory" shall mean:

- a) in relation to the Italian Republic, the land and maritime areas. The latter comprise the marine and submarine areas, adjacent to the outer limits of the territorial sea over which it exercises its sovereignty, and sovereign rights and jurisdiction in accordance with international law;
- b) in relation to the Slovak Republic, the land over which it exercises its sovereignty, sovereign rights and jurisdiction in accordance with international law.

5. The provisions of this Agreement shall apply to all the activities connected with an investment.

These activities shall include in particular, but not exclusively, the organization, control, operation, maintenance and disposition of companies, branches, agencies, offices, factories or other facilities for the conduct of business; the making and performance of contracts; the acquisition, use, protection and disposition of property of all kinds including intellectual property; the borrowing of funds; the purchase, issuance and sale of equity shares and other securities; and the purchase of currency for imports.

Article 2 - Promotion and Protection of Investments

1. Each Contracting Party shall encourage, create and maintain favourable economic and legal conditions in its territory for investments of investors of the other Contracting Party and shall admit such investments in accordance with its laws and regulations.

2. Each Contracting Party shall grant, in accordance with its laws and regulations, the necessary permits in connection with such investments and with the carrying out of licensing agreements and contracts for technical, commercial or administrative assistance.

3. Investments of investors of either Contracting Party shall at all times be accorded fair and equitable treatment and shall enjoy full protection and security in the territory of the other Contracting Party.

4. Legal persons constituted under the applicable laws or regulations of one Contracting Party, which are owned or controlled by investors of the other Contracting Party, shall be permitted to engage top managerial personnel of their choice, regardless of nationality, in accordance with the legislation of the host Contracting Party.

Article 3 - National Treatment and the Most Favoured Nation Clause

1. Each Contracting Party shall in its territory accord investments and returns of investors of the other Contracting Party treatment which is fair and equitable and not less favourable than that which it accords to investments and returns of its own investors or to investments and returns of investors of any third State whichever is more favourable.

2. Each Contracting Party shall in its territory accord investors of the other Contracting Party, as regards management, maintenance, use, enjoyment or disposal of their investment, treatment which is fair and equitable and not less favourable than that which it accords to its own investors or investors of any third State, whichever is more favourable.

3. The provisions of this Agreement do not refer to the advantages and privileges which one Contracting Party may grant to investors of Third States by virtue of its membership of a Customs or Economic Union, of a Free Trade Area, of a regional or subregional Agreement or multilateral Agreements, or under Agreements stipulated in order to avoid double taxation or intended to facilitate cross-border trade and co-operation.

4. If international obligations in force or that may come into force in the future for one of the Contracting Parties, contain rules, whether general or specific, entitling investments by

investors of the other Contracting Party to a treatment more favourable than the one provided for by the present Agreement, such rules will, to the extent that they are more favourable, prevail over the present Agreement.

Article 4 - Compensation for Damages or Losses

1. When investors of either Contracting Party suffer damages or losses owing to war, armed conflict, a state of national emergency, revolt, insurrection, riot or other similar events in the territory of the other Contracting Party, they shall be accorded by the latter Contracting Party a treatment, as regards restitution, indemnification, compensation or other settlement, no less favourable than that which the latter Contracting Party accords to its own investors or to investors of any third State.

2. Without prejudice to paragraph 1 of this Article, investors of one Contracting Party who in any of the events referred to in that paragraph suffer damages or losses in the territory of the other Contracting Party resulting from:

- a) requisitioning of their property by its forces or authorities,
- b) destruction or damage of their property by its forces or authorities which was not caused in combat action or was not required by the necessity of the situation, shall be accorded just and adequate compensation for the damages or losses sustained during the period of the requisitioning or as a result of the destruction or damage of the property.

3. Compensation payments deriving from the events referred to in paragraph 1 and 2 of this Article shall be transferable in a convertible currency without any undue delay.

Article 5 - Expropriation

1. Investments of investors of either Contracting Party shall not be expropriated or subjected to measures having effect equivalent to nationalisation or expropriation (hereinafter referred

to as "expropriation") in the territory of the other Contracting Party except for a public purpose and national interest.

The expropriation shall be carried out under due process of law, on a non-discriminatory basis and in exchange of the payment of prompt, adequate and effective compensation.

Such compensation shall be equivalent to the market value of the investment expropriated immediately prior to the moment in which the decision of expropriation has been announced.

The exchange rate applicable to any such compensation shall be that prevailing on the date immediately prior to the moment in which the decision of expropriation has been announced.

The compensation shall include interest calculated on the LIBOR basis from the date of expropriation to the date of payment, shall be made without undue delay and in any case within three months, shall be effectively realizable and shall be freely transferable in convertible currency.

2. The provisions of this Article shall also apply when a Contracting Party expropriates the assets of a company which is incorporated or constituted under the law in force in its territory and of which investors of the other Contracting Party own shares. In case that the object of expropriation is a legal person jointly created by Italian and Slovak investors, the evaluation of the share of the investor will be, in the currency of the investment, not lower than the starting value, increased by capital increases and revaluation of capital, undistributed profits and reserve funds, and diminished by the value of capital reductions and losses.

3. An investor of either Contracting Party who asserts that all or part of its investment has been affected by expropriation shall have the right to a prompt review by the competent judicial or administrative authorities of the other Contracting Party in order to determine whether such measure has occurred and, if it has, whether such measure and any

compensation thereof conform to the provisions of this Agreement and to the principles of international law.

4. Compensation will be considered as actual if it has been paid in the same convertible currency or in any other currency accepted by the investor. Compensation will be freely transferable.

5. If, after the dispossession, as a consequence of expropriation, the assets concerned have not been utilised, wholly or partially, for that purpose, the owner or his assignees are entitled to the repurchasing of the assets at market price.

Article 6 - Subrogation

1. If a Contracting Party or its designated Agency makes payments to its own investors under a guarantee it has accorded in respect of non-commercial risks for an investment in the territory of the other Contracting Party the latter Contracting Party shall recognize:

- a) the assignment, whether under the law or pursuant to a legal transaction in that Country, of any right or claim by the investor to the former Contracting Party or its designated Agency, as well as,
- b) that the former Contracting Party or its designated Agency is entitled by virtue of subrogation to exercise the rights and enforce the claims of that investor and shall assume the obligations related to the investment.

2. In relation to the transfer of payments to the Contracting Party or its designated Agency by virtue of this assignment, the provisions of Article 7 of this Agreement shall apply.

Article 7 - Transfers

1. The Contracting Parties shall guarantee the transfer of payments related to investments and returns. The transfers shall be made in a freely convertible currency, without any restriction and undue delay, after all fiscal obligations have been fulfilled. Such transfers shall include in particular, though not exclusively:

- a) capital and additional capital, including reinvested returns, used to maintain and increase an investment;
- b) profits, dividends, royalties, fees, interests, and other income;
- c) funds in repayment of loans;
- d) returns deriving from the total or partial sale or the total or partial liquidation of an investment;
- e) remuneration and allowances paid to nationals of the other Contracting Party for work and services performed in relation to an investment effected in the territory of the other Contracting Party;
- f) compensation payments provided for in Article 4 and 5.

2. All the transfers referred to in paragraph 1 of this Article shall be made at the prevailing exchange rate applicable on the date on which the investor applies for the related transfer.

3. Transfers referred to in Articles 4, 5, and in paragraph 1 of this Article, shall be considered to have been made "without undue delay" when they have been made within the period normally necessary for the completion of the transfer procedures. Such period shall under no circumstances exceed three months.

Article 8 - Settlement of Disputes between a Contracting Party and Investors of the Other Contracting Party

1. Any dispute which may arise between one of the Contracting Parties and the investors of the other Contracting Party on investments, including disputes relating to the amount of compensation, shall be settled through consultations and negotiation.

2. In the event that such dispute cannot be settled amicably within six months from the date of receiving the written application for settlement, the investor may submit at his choice the dispute for settlement to:

- a) the Contracting Party's Court having territorial jurisdiction; or
- b) an "ad hoc" Arbitration Tribunal, in compliance with the arbitration regulation of the United Nations Commission on the International Trade Law (UNCITRAL). The host Contracting Party undertakes hereby to accept the reference to said arbitration; or
- c) the International Centre for Settlement of Investment Disputes, for the implementation of the arbitration or conciliation procedures under the Washington, D.C. Convention of 18 March, 1965, on the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of other States.

3. With reference to paragraph 2 b) of this Article arbitration shall be conducted in accordance with the arbitration standards of the United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL) as well as pursuant to the following provisions:

- a) The Arbitration Tribunal shall be composed of three arbitrators; if they are not nationals of either Contracting Party, they shall be nationals of States having diplomatic relations with both Contracting Parties.

The appointment of arbitrators, when necessary pursuant to the UNCITRAL Rules, will be made by the President of the Arbitration Institute of the Stockholm Chamber, in his

capacity as Appointing Authority. The arbitration will take place in Stockholm, unless the two parties in the arbitration have agreed otherwise.

b) When delivering its decision, the Arbitration Tribunal shall in any case apply also the provisions contained in this Agreement.

The recognition and implementation of the arbitration decision in the territory of the Contracting Parties shall be governed by their respective national legislation, in compliance with the relevant International Conventions they are parties to.

Article 9 - Settlement of Disputes between the Contracting Parties

1. Any dispute which may arise between the Contracting Parties relating to the interpretation and application of this Agreement shall be settled through consultations and negotiations.

2. In the event that the dispute cannot be settled within six months from the date on which one of the Contracting Parties notifies, in writing, the other Contracting Party, the dispute shall, at the request of one of the Contracting Parties, be laid before an "ad hoc" Arbitration Tribunal as provided in this Article.

3. The Arbitration Tribunal shall be constituted in the following manner: within two months from the moment on which the request for arbitration is received, each of the Contracting Parties shall appoint a member of the Tribunal. The two members shall then choose the national of a third state to serve as a president. The President shall be appointed within three months from the date on which the other two members are appointed.

4. If, within the period specified in paragraph 3 of this Article, the appointments have not been made, each of the Contracting Parties can, in default of other arrangement, ask the President of the International Court of Justice to make the appointment. In the event that the President of the Court is a national of one of the Contracting Parties or it is, for any reason, impossible for him to make the appointment, the application shall be made to the Vice-

President of the Court. If the Vice-President of the Court is a national of one of the Contracting Parties, or is unable to make the appointment for any reason, the most senior member of the International Court of Justice, who is not a national of one of the Contracting Parties, shall be invited to make the appointment.

5. The Arbitration Tribunal shall rule with a majority vote, and its decisions shall be binding on both Contracting Parties. Each Contracting Party shall pay the costs of its own member of Tribunal and of its representatives at the hearings. The President's costs and any other cost shall be divided equally between the Contracting Parties.

The Arbitration Tribunal may, however, decide that a higher proportion of the costs shall be borne by one of the two Contracting Parties and this award shall be binding on both Contracting Parties.

The Arbitration Tribunal shall determine its own procedures.

Article 10 - Applicability of other Rules and Special Commitments

1. If a matter is governed both by this Agreement and by another International Agreement to which both Contracting Parties are signatories, or by general international law provisions, the most favourable provisions shall be applied to the Contracting Parties and to the their investors.

2. Whenever the treatment accorded by one Contracting Party to the investors of the other Contracting Party, according to its laws and regulations or other provisions or specific contracts or investment authorisations or agreements, is more favourable than that provided under this Agreement, the most favourable treatment shall apply.

3. Whenever, after the date when the investment has been made, any modifications in the legislation of the Contracting Parties regulating directly or indirectly the investment should

take place, they shall not be applied retroactively and the investments made under this Agreement shall therefore be protected.

Article 11 - Applicability of this Agreement

This Agreement shall apply to investments made in the territory of one of the Contracting Parties in accordance with its laws and regulations by investors of the other Contracting Party prior to as well as after the entry into force of this Agreement, but shall not apply to any dispute concerning an investment which arose or any claim which was settled before its entry into force.

Article 12 - Entry into Force, Duration and Termination

1. This Agreement shall enter into force at the receiving date of the last of the two notifications by which the two Contracting Parties shall notify each other that their respective constitutional procedures have been completed.
2. This Agreement shall remain effective for a period of 10 years from the date of its entry into force and shall remain in force for a further period of 5 years thereafter, unless one of the Contracting Parties notifies in writing of its intention to terminate the Agreement by not later than one year before its expiry date.
3. In case of investments effected prior to the termination dates, as provided under paragraph 1 of this Article, the provisions of the Articles 1 to 11 shall remain effective for a further five years period after the aforementioned dates.

In WITNESS WHEREOF, the undersigned Representatives, duly authorised thereto by their respective Governments, have signed the present Agreement.

Done at ~~Pratdau~~ on ~~30 July 1948~~ in two originals, each in the Italian, Slovak and English languages, all texts being equally authentic. In case of any divergence, the English text shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT
OF THE ITALIAN REPUBLIC

New York

FOR THE GOVERNMENT
OF THE SLOVAK REPUBLIC

[Signature]

